

CASO 38 – Discusso nel GdL SGA del 26/02/2010

Scopo del certificato per produzioni stagionali

Nel caso in cui un'azienda che coltivi prodotti stagionali richiedesse la certificazione ISO 14001 e, al momento dell'audit di certificazione, non fossero in essere attività per tutti i prodotti (es. frutta/verdura di stagione) o non siano attivi tutti i processi (es. azienda vitivinicola), è possibile includere tutti i prodotti / processi nell'oggetto del certificato?

La nostra proposta è di rilasciare la certificazione con un oggetto "completo" e di pianificare il primo audit di sorveglianza in modo da verificare anche le attività ed i processi legati alla stagione e non verificati nell'audit di certificazione.

RISPOSTA CASO 38

Nell'affrontare questo tipo di problemi occorre sempre riferirsi al divieto di inserire nello scopo dei certificati attività che non sono state oggetto di verifica.

Accettando il carattere di processo a campione dell'audit, occorre comunque ammettere che dovranno essere oggetto di verifica tutte le "tipologie" di attività comprese nello scopo.

Per quanto riguarda lo schema ambiente, per essere inserite nello scopo, tutte le attività dissimili in relazione al loro impatto ambientale dovranno essere oggetto di verifica.

Pertanto, se un'azienda ha diversi prodotti stagionali la cui coltivazione/produzione è caratterizzata da processi con uguale o simile impatto ambientale, potranno essere verificati solo alcuni di essi e poi inseriti nello scopo tutti, con espressioni quali "semina, coltivazione e raccolta di colture orticole" oppure "coltivazione di alberi da frutta e raccolta". ammettendo che non sia necessario verificare sia i cavoli che l'insalata.

Qualora invece le produzioni o le attività realizzate in stagioni diverse presentino aspetti ed impatti ambientali distinti, confermiamo che non è possibile inserire nello scopo del certificato attività e processi che non sono stati oggetto di verifica. E' il tipico caso dell'azienda vitivinicola che vuole sia inserita nello scopo l'attività di vinificazione e che non potrà essere oggetto di verifica in Aprile.

La vostra ipotesi è quindi condivisibile se le attività non viste nella prima verifica e inserite comunque nello scopo sono, dal punto di vista dei processi e degli aspetti ambientali, uguali e simili a quelle effettivamente verificate.

Caso 39 – Discusso nel GdL SGA del 26/02/2010

Calcolo del numero di giorni-uomo nei casi di organizzazioni con attività differenziate con diversi livelli di complessità ambientale

Esistono casi di organizzazioni che gestiscono attività con complessità ambientale differente, per esempio:

- In un sito sono presenti uno stabilimento di produzione di lastre in cartongesso (complessità media) che occupa 100 lavoratori e una palazzina uffici (complessità bassa) in cui lavorano 25 persone. La palazzina uffici è la sede direzionale di un gruppo operante sul territorio nazionale (di cui lo stabilimento è una delle unità produttive) e le attività che vi si svolgono (coordinamento commerciale, gestione amministrativa, ufficio tecnico ecc) non hanno attinenza diretta con lo stabilimento i cui lavoratori con compiti di tipo "amministrativo/gestionale" sono conteggiati comunque fra quelli a complessità media.
- Una azienda produce elementi prefabbricati in calcestruzzo (attività a complessità media) occupando per questa attività 200 lavoratori ed al contempo gestisce cantieri in cui si svolgono varie attività del settore EA 28 (complessità alta) in cui operano 75 lavoratori.

In entrambi i casi tutti i lavoratori operano sotto lo stesso sistema di gestione.

E' ammissibile determinare un tempo di audit intermedio "pesato" sulla base del numero di addetti?

Esempio:

Caso 1

Addetti complessivi = 125

di cui:

- complessità media = 100
- complessità bassa = 25

Durate audit di valutazione calcolate secondo IAF MD 5

- complessità media = 8 gg
- complessità bassa = 5,5 gg

Durata calcolata per l'organizzazione:

$$8 * \frac{100}{125} + 5,5 * \frac{25}{125} = 7,5 gg$$

Caso 2

Addetti complessivi = 275

di cui:

- complessità alta = 75
- complessità media = 200

Durate audit di valutazione calcolate secondo IAF MD 5

- complessità alta = 10 gg
- complessità media = 13 gg

Durata calcolata per l'organizzazione:

$$10 * \frac{75}{275} + 13 * \frac{200}{275} = 12,17 gg$$

RISPOSTA CASO 39

Il caso a) non è accettabile. In tutti i casi simili – ed in particolare sempre quando l'attività a minor complessità è costituita dagli uffici dell'organizzazione da certificare – è necessario fare riferimento al livello di complessità ambientale più alto.

Il caso b) si presta a valutazioni specifiche, caso per caso.

La norma generale a cui attenersi è eseguire il calcolo dei giorni-uomo con riferimento al livello di complessità ambientale maggiore.

Detto ciò, non si esclude che gli OdC possano utilizzare criteri di calcolo, basati su medie pesate, del genere di quello esposto negli esempi. Ciò sarà possibile tuttavia nel rispetto di alcune condizioni:

- l'OdC eseguirà il calcolo assumendosi la responsabilità di garantire comunque un tempo di audit adeguato per garantire l'efficacia e l'affidabilità della verifica;
- l'OdC registrerà in modo chiaro, completo e trasparente i criteri di calcolo utilizzati e le relative giustificazioni per consentire agli ispettori Accredia la verifica della correttezza dei calcoli eseguiti;
- l'attività a minor complessità dovrà essere rilevante per dimensione rispetto a quella a maggior complessità ambientale;
- i processi e/o le attività con diversa complessità dovranno essere effettivamente disgiunti.

CASO 40 – Discusso nel GdL SGA del 1/07/2010

E' ammesso riportare la sede legale di un'organizzazione nel certificato anche nei casi in cui tale sede non è inclusa nello scopo del SGA e non è stata oggetto di verifica?

RISPOSTA CASO 40

E' ammesso riportare la sede legale di un'organizzazione nel certificato anche nei casi in cui tale sede non è inclusa nello scopo del SGA e non è stata oggetto di verifica solo se in tale sede non sono svolti processi, o loro parti, che compaiono nello scopo di certificazione.

In ogni caso lo scopo del certificato nel suo complesso deve essere formulato in modo da non comunicare informazioni equivoche.

CASO 41 – Discusso nel GdL SGA del 1/07/2010

In un sito operano più organizzazioni controllate dalla stessa holding che svolgono attività fortemente connesse tra loro, utilizzano impianti e strutture comuni e si scambiano reciprocamente servizi (manutenzioni, amministrazione, personale, ecc.), una delle quali richiede la certificazione.

La connessione è tale che la Provincia ha rilasciato la Autorizzazione Integrata Ambientale a due società congiuntamente. Tutte le prescrizioni sono indistintamente in capo ad entrambe le società.

Come è possibile scindere le responsabilità delle diverse società stante la compenetrazione tra impianti, aree di lavoro, procedure, personale?

Queste situazioni, sempre più diffuse nel mercato, possono avere implicazioni sull'uso della definizione di "Unità operativa" ai fini di determinare l'unità minima certificabile?

Considerato che le società utilizzano l'una personale dell'altra per le proprie attività, quali accorgimenti dovranno essere presi per il calcolo corretto del numero effettivo degli addetti?

RISPOSTA CASO 41

Il quesito pone tre problemi analizzabili separatamente.

Il primo riguarda la valutazione della responsabilità dell'azienda che richiede la certificazione rispetto agli obblighi legali e – nei casi come quello proposto – al rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione ambientale integrata.

Gli OdC devono valutare con estrema attenzione i rapporti tra le società ed il coinvolgimento ed il grado di controllo che la società che richiede la certificazione ha sulle attività (ad esempio un depuratore condiviso, una emissione in atmosfera o emissioni di odori o rumori) soggette ai requisiti di legge o autorizzativi.

La materia deve essere trattata come sensibile in considerazione del principio della responsabilità locale delle organizzazioni certificate e degli organismi che rilasciano i certificati. In linea generale, in assenza di accordi documentati e condivisi tra i soggetti interessati (meglio se legalmente validi) che indichino il contrario, l'organizzazione certificata o che richiede la certificazione si deve ritenere obbligata al rispetto dei requisiti legali e autorizzativi, anche se condivisi. E' sua responsabilità concordare con i soggetti corresponsabili le eventuali azioni di adeguamento.

Il secondo aspetto riguarda il controllo operativo che l'organizzazione certificata o da certificare dovrebbe esercitare sul personale fornito dalle aziende terze.

Anche a questo scopo è necessaria una analisi da parte dell'OdC di come l'organizzazione ha valutato il suo grado di controllo sul personale non proprio (analisi degli aspetti indiretti). Qualora – come nel caso proposto - si tratti di personale operante sistematicamente per l'organizzazione all'interno del sito e appartenente a società partecipate/controllate, l'OdC dovrebbe richiedere forme di controllo sostanzialmente dirette (accertare direttamente la competenza, fornire procedure, esercitare controlli e monitoraggi, ecc.).

Il terzo problema riguarda le modalità per il corretto calcolo degli addetti al fine di determinare il tempo di audit. E' necessario dare evidenza di avere valutato la numerosità del personale delle aziende del gruppo che forniscono servizi interni (esempi possibili: manutenzione, laboratorio, amministrazione, gestione del personale) all'organizzazione che richiede il certificato nell'ambito del campo di applicazione del SGA certificato o da certificare e di avere valutato eventualmente l'esistenza di part-time o di personale dedicato solo parzialmente all'erogazione di tali servizi. Il personale delle aziende terze così determinato deve essere considerato ai fini del conteggio del tempo di audit (IAF MD5:09, allegato I, §1.3).

CASO 42 - Discusso nel GdL SGA del 15/10/2010

Con riferimento ai punti 3.5 e 3.6 della IAF MD05:09, si chiede se, anche per lo schema 14001, nel caso di attività o turni notturni, occorre prevedere verifiche dell'attività nell'eventuale campionamento, come esplicitamente previsto nel caso dei SGQ.

In caso affermativo, tutti gli anni e per ogni attività oppure almeno una volta nel triennio e almeno per una attività?

RISPOSTA CASO 42

Se un'attività viene svolta solo di notte, la verifica deve essere effettuata di notte in quanto non è possibile

inserire nel certificato attività/processi non verificati.

Il criterio previsto al punto 3.5 del documento IAF MD05 per lo schema SGQ, non viene ritenuto applicabile, tal quale, anche per lo schema SGA.

Si ritiene infatti che gli aspetti ambientali di una attività siano di norma, salvo casi particolari, analoghi in periodo notturno ed in periodo diurno.

Quindi l'OdC dovrebbe indicare, nelle proprie procedure o linee guida, le situazioni (settori, attività) in cui prevede di eseguire verifiche anche notturne (es.: aziende a rischio di incidente rilevante, sale di controllo presidiate, ecc.).

Motivazioni accettabili per non pianificare verifiche in periodo notturno possono essere basate sulla possibilità di eseguire verifiche su registrazioni e documenti, sull'esistenza di rotazioni del personale, sulla possibilità di accertare le competenze del personale che lavora nei turni non verificati, sull'assenza di impatti specifici in periodo notturno, ecc.

Nei casi in cui si decida di non pianificare verifiche sistematiche in periodo notturno, si raccomanda agli OdC di considerare l'opportunità di effettuare verifiche "una tantum", anche brevi o saltuarie, in periodo notturno durante il triennio anche per validare le considerazioni in base alle quali sono state assunte le decisioni.

In ogni caso è necessario porre particolare attenzione alla gestione del programma di audit.

Accredia si riserva di valutare le situazioni in cui la mancanza di verifiche in periodo notturno comporta rischi nella corretta valutazione della conformità del sistema di gestione e di emettere, ove opportuno, adeguati rilievi.

CASO 43 - Discusso nel GdL SGA del 15/10/2010

L'OdC riceve una richiesta di certificazione per il sito A, in cui vengono svolte attività produttive.

Nel sito A è presente un numero rilevante di aspetti ambientali, per esempio: produzione di rifiuti pericolosi, emissioni in atmosfera, scarichi idrici industriali ecc.

Durante le fasi iniziali della verifica il team di audit si accorge che alcuni processi rilevanti ai fini del corretto funzionamento dell'SGA vengono gestiti nel sito B.

I processi gestiti nel sito B sono, a titolo di esempio: valutazione dei fornitori; progettazione delle modifiche agli impianti produttivi. Si tratta comunque di attività di tipo documentale.

Il sito B è una palazzina uffici, completamente separata e indipendente dal sito A e non sono presenti aspetti ambientali di particolare rilievo.

Il team di audit si reca nel sito B per verificare come vengono tenuti sotto controllo i processi rilevanti ai fini del funzionamento dell'SGA del sito A. Il team di audit non verifica come l'SGA si applica al sito B né i documenti

autorizzativi/cogenti a questo correlati (es. scarichi idrici, impianti termici ecc.).

La verifica al sito B viene inserita nel programma di audit in riferimento ai processi attinenti il sito A.

Il sito B non viene riportato nel certificato.

Si chiede se il comportamento sia stato corretto.

RISPOSTA CASO 43

Il comportamento adottato è corretto e necessario.

E' necessario precisare che:

- ai fini della determinazione dei tempi di audit devono essere stati considerati gli addetti equivalenti che operano nel sito B all'interno del campo di applicazione del SGA certificato.

- la eventuale complessità della logistica potrebbe richiedere un aumento dei tempi dell'audit o una particolare previsione nell'ambito del programma triennale di verifica.

CASO 44 - Discusso nel GdL SGA del 15/10/2010

Durante il periodo di validità di un certificato l'OdC ha notizia che il legale rappresentante della società certificata ha ricevuto un avviso di garanzia (o comunque è soggetto ad un procedimento penale) e che un impianto le cui attività / processi sono compresi nel campo di applicazione del certificato è posto sotto sequestro. L'OdC verifica la correttezza delle proprie attività pregresse (rapporti di audit, competenze, rilievi, diari di audit ed altre registrazioni, delibera, ecc.) ed esegue una verifica (straordinaria o meno) per decidere in merito al mantenimento della certificazione. Non accertando criticità rispetto alla conformità alla norma di riferimento, l'OdC, in attesa della sentenza, decide di non effettuare una riduzione dello scopo di certificazione in rela-

zione ai processi connessi all'impianto sequestrato e di mantenere il certificato. Si segnala che questa realtà si può presentare, in particolare, per gli impianti di gestione dei rifiuti.

RISPOSTA CASO 44

Dalla discussione è emerso che questo non è un elemento sufficiente per ridurre lo scopo, né, tanto meno, per sospendere la validità del certificato.

Si richiede di prestare attenzione, valutando caso per caso, ai seguenti aspetti:

- la durata del sequestro, anche in relazione alla eventuale impossibilità di verificare i processi collegati per un periodo tanto lungo da rendere opportuna la riduzione dello scopo;
- il livello di rischio connesso alla conferma della certificazione senza provvedimenti di sospensione o analoghi in situazioni di evidente criticità, tali da mettere in crisi di fronte alle parti interessate la credibilità della certificazione.

CASO 45 - Discusso nel GdL SGA del 10/03/2011

Mi trovo a valutare la richiesta di certificazione ambientale di consorzi che necessitano di una certificazione inerente i servizi erogati dalle consorziate, le quali diventano in tal senso parte attiva della certificazione e che secondo le regole ad oggi definite in materia di consorzi, debbono essere incluse nel calcolo del giornate di audit e ovviamente verificate in campo.

All'interno dell'OdC sono state definite delle regole inerenti la gestione dei consorzi in ambito schema qualità e da queste regole sono partita per la valutazione del contesto "consorzio" (in allegato). Nella fattispecie dei tre casi al momento oggetto di richiesta offerta, si tratta di cooperative che svolgono prevalentemente: pulizie facchinaggio, raccolta rifiuti. Tutte le consorziate erogano i medesimi servizi.

I principali dubbi riguardano:

calcolo m/d e campionamento consorziate:

si richiede il dettaglio addetti presenti in ciascuna azienda consorziata per il dimensionamento complessivo dell'intero consorzio; in termini di verifica on site si può adottare il criterio del multisito, verificando comunque la conformità legislativa di tutte, anche attraverso la valutazione condotta dal consorzio in qualità di capo fila, coordinatore del progetto?

conformità legislativa: ove si riscontra la mancata conformità presso una consorziata, quest'ultima può essere temporaneamente estromessa dal progetto di certificazione e dal certificato, per rientrare poi con un programma a breve, oppure tale carenza legislativa compromette il proseguo della certificazione per l'intero consorzio ?

RISPOSTA CASO 45

Prima di formulare la risposta mirata al vostro quesito, riteniamo opportuno ricordare alcuni principi sempre applicabili:

- Devono essere registrate le giustificazioni delle scelte adottate, in particolare nei casi complessi, in cui l'OdC applica specifici criteri di calcolo dei gg-u.

- Non possono essere riportate nello scopo di certificazione attività che non sono state oggetto di verifica; in particolare, se un consorzio "pianifica e controlla" l'erogazione dei servizi delle controllate, non si può riportare nel certificato del Consorzio la dicitura "erogazione dei servizi di pulizia, facchinaggio, ecc.", ma "pianificazione e controllo delle attività ..."

- Lo scopo del certificato nel suo complesso (intestazione, settore EA, descrizione delle attività coperte dal SGA, indirizzi delle sedi operative comprese) deve essere formulato in modo tale da non essere fuorviante; deve risultare inequivocabile quale organizzazione sia certificata e per quali attività; ciò è rilevante in particolare nel caso in esame in quanto la certificazione può essere utilizzata dai consorzi per essere ammessi alle gare di appalto o per acquisire punteggi aggiuntivi nelle gare stesse aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Per valutare il caso proposto, si è tenuto conto della circolare Accredia DCI2009UTD020 del 15.10.2009, cui si rimanda per quanto applicabile, pur considerando che il caso in esame ha rilevanza per gli appalti pubblici di servizi ma non per gli appalti di lavori pubblici (rif. Dlgs 163/2006) e che le attività in questione non appartengono al settore EA28.

Tutto ciò premesso si individuano alcune distinte situazioni:

A. Il comportamento dell'OdC è corretto se viene rilasciato un certificato a ciascun associato che erogherà i servizi, specificando correttamente lo scopo in relazione alle attività svolte e verificate (rif. UNI TR 11331:09 §3.2) e valutando tempi di visita, ecc. secondo i normali requisiti dell'accreditamento; in questo caso può essere emesso anche un certificato intestato al Consorzio, sempre in relazione alle effettive attività svolte direttamente dal Consorzio con proprio personale in relazione al numero dei suoi specifici addetti, e verificate dall'OdC, secondo i normali requisiti dell'accreditamento;

B. Qualora l'OdC intenda rilasciare il certificato al Consorzio e non ai consorziati in relazione alle attività di servizio (pulizie, facchinaggio, ecc.) svolte dagli associati (e non dal consorzio) oppure dagli associati ed anche dal consorzio sarà necessario procedere in modo che:

- Il certificato sia intestato al Consorzio e non comprenda l'elenco dei consorziati le cui attività sono state oggetto di verifica ed in generale che lo scopo sia formulato in modo da non lasciar intendere che il SGA dei consorziati sia certificato.

- Nel caso in cui lo scopo riporti diciture quali "progettazione ed erogazione di servizi di pulizia, facchinaggio (ecc.)", tali diciture siano complete specificando se i servizi sono erogati in proprio oppure tramite i consorziati: "progettazione ed erogazione di servizi di pulizia, facchinaggio (ecc.) tramite i consorziati". Sempre in questo caso si dovranno eseguire verifiche dirette sulle attività di servizio erogate in proprio e/o dai consorziati verificando la conformità a leggi e norme delle attività riportate nello scopo (nota: non si ritiene necessario verificare la conformità degli immobili dei consorziati in quanto i consorziati non risultano certificati), la conformità e l'efficacia del SGA applicato e l'efficacia del controllo esercitato dal Consorzio sui consorziati in relazione alle attività riportate nello scopo. Il numero dei gg-u sarà stabilito in base al numero totale degli addetti dei consorziati e del Consorzio coinvolti nelle attività di cui allo scopo. Sarà necessario definire il campione di consorziate e di attività da verificare per ricoprire l'intero campo di applicazione del sistema di gestione certificato e documentare i criteri utilizzati allo scopo, tenendo conto che il campionamento delle verifiche dovrà coprire tutti i consorziati che erogano attività comprese nello scopo, tutte le attività comprese nello scopo ed un numero significativo di siti operativi da quantificare in base ad un criterio che potrà essere analogo al criterio applicabile nei "multi sito". Nel triennio dovranno essere verificate tutte le attività comprese nello scopo presso tutti gli associati.

_ Nel caso di non conformità legislativa correlabile ad attività comprese nello scopo rilevate presso uno dei consorziati, la NC dovrà essere rimossa come qualsiasi NC legislativa legale ai sensi del §3 del RT09. Se la NC legale non viene risolta entro i tempi stabiliti, il certificato deve essere sospeso in relazione a tutte le attività comprese nello scopo. Se la NC legale riguarda una proprietà o una attività di un consorziato non connessa alle attività comprese nello scopo della certificazione, essa non interferisce con il certificato in quanto rilasciato al Consorzio.

_ Nel caso in cui il consorzio non eroghi i servizi direttamente con proprio personale ma solo tramite consorziati, è responsabilità dell'OdC assicurarsi – allo scopo di poter riportare nel certificato la dicitura "erogazione di servizi Tramite i consorziati" – che il consorzio non sia una "scatola vuota" o una struttura dotata di sole competenze amministrative finalizzate alla partecipazione a gare, ma sia dotato di una struttura operativa adeguata per dimensione e competenza allo svolgimento di appropriate attività di indirizzo e controllo; nel caso in cui il consorzio non eroghi i servizi direttamente con proprio personale ma solo tramite consorziati, è comunque fortemente raccomandato formulare lo scopo come al punto seguente.

C. Nel caso in cui lo scopo riporti diciture quali "indirizzo / coordinamento / controllo di progettazione ed erogazione di servizi di pulizia, facchinaggio (ecc.)", l'OdC dovrà eseguire le appropriate verifiche dirette di tali attività di indirizzo / coordinamento / controllo eseguendo verifiche documentali, presso gli uffici, e, a campione, nei luoghi di erogazione del servizio, in misura sufficiente a dare confidenza sull'efficacia delle attività di indirizzo, controllo, ecc. del Consorzio senza necessariamente coinvolgere tutti i consorziati. Il numero degli addetti equivalenti in base al quale calcolare i gg-u sarà il numero degli addetti del Consorzio ed i gg-u saranno determinati tenendo conto della maggiore complessità dell'attività di verifica che dovrà comunque essere estesa in alcuni cantieri e presso alcuni associati secondo un criterio definito dall'OdC in fase di programmazione.

Eventuali non conformità legali riscontrate nell'erogazione dei servizi dovranno essere seguite da azioni immediate e correttive da parte del SGA ma non rileveranno per la certificazione ai sensi del § 3 del RT09.

Nei casi in cui i servizi erogati dal Consorzio e/o dalle consorziate siano afferenti particolari settori EA (es.: EA39 per la gestione rifiuti urbani o EA28b manutenzioni di impianti), tali settori saranno applicabili e utilizzati al fine di definire la competenza del GVI, accanto al settore EA35, che normalmente rappresenta il settore principale.

CASO 46 - Discusso nel GdL SGA del 10/03/2011

La Cooperativa A attualmente certificata con oggetto "servizi cimiteriali e pulizie nei cimiteri" è stata incorporata da altra Cooperativa (che chiameremo B), non certificata per lo schema ambientale. Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa B ha deliberato di mantenere i servizi certificati ISO 14001 ed ha documentato l'impegno e le risorse necessari al fine di mantenere attivo il SGA.

Da una lettura attenta della documentazione fornita (atto notarile, visura documentale ecc), si evince però che con la fusione per incorporazione la gamma dei servizi verrà ampliata. Ovvero verranno erogati anche i servizi di manutenzione verde, servizi di igiene urbana, pulizia, restauro mobili.

E' noto a tutti come dalla lettura integrata dell'RT09 e dell'UNI/TR 11331 (punto 3.2 pag.6) che è da evitare il comportamento del tipo "cherry picking".

Chiedo se, in questo contesto (azienda non manifatturiera ma di servizi), sia ammissibile – previo accordo fra ODC e Cliente - una graduale estensione dei servizi non coperti da certificazione ambientale in periodo temporale ben determinato, verosimilmente nell'arco del triennio. Non volendo ricorrere alla logica della limitazione del campo del certificato SGA in quanto in fase iniziale risulterebbe troppo penalizzante per l'organizzazione e non "elegante" dal punto di vista dell'immagine, vorremo procedere inizialmente con l'oggetto "servizi cimiteriali e pulizie nei cimiteri" per poi completare nel triennio con gli altri servizi "manutenzione verde, servizi di igiene urbana, pulizia, restauro mobili".

RISPOSTA CASO 46

Si noti che in questo caso, l'OdC deve gestire il passaggio della intestazione del certificato in quanto cambia l'organizzazione certificata. Si veda a questo proposito la guida sui casi di cambi di proprietà di attività certificate. Ragionando sulla situazione a valle della fusione non si evidenziano situazioni non considerate dalle normative applicabili, UNI TR 11331:09 e RT09 rev.0. Infatti, da quanto espresso nel quesito, si comprende che – dopo la fusione per incorporazione e dato per certo che il SGA della cooperativa incorporata è e sarà mantenuto attivo – l'OdC si trova di fronte ad un caso di una azienda fornitrice di servizi dotata di un SGA con campo di applicazione esteso ad una sola parte dei servizi erogati.

L'azienda potrà decidere se estendere o meno il SGA a tutti i suoi servizi. Se non intende farlo, l'OdC potrà accettare la scelta aziendale solo dopo aver accertato che non si tratti di un caso di cherry picking e dovrà comunque utilizzare nello scopo la dicitura "limitatamente alle attività di" (o equivalente dicitura) prima dell'indicazione delle attività comprese.

La possibilità di non indicare esplicitamente le attività escluse è motivata dal fatto che, mentre nel caso dei siti parzializzati l'obbligo di esplicitare le esclusioni è giustificato dal rischio reale di fornire al pubblico messaggi fuorvianti, nel caso dei servizi parzializzati tale rischio è più remoto.